

DELIBERA N. 285/22/CONS

**PARERE AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
CONCERNENTE LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE DI PROROGA DEI
DIRITTI D'USO PER SERVIZI WLL NELLA BANDA 24.5-26.5 GHZ, AI SENSI
DELLA LEGGE N. 15/2022**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 luglio 2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)”* (di seguito il Codice);

VISTA la direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE;

VISTA la decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione del 14 maggio 2019, relativa all'armonizzazione delle condizioni tecniche essenziali per la disponibilità e l'uso efficiente della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell'Unione, come modificata dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione del 24 aprile 2020;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 5 ottobre 2018, recante il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze (PNRF) tra 0 e 3.000 GHz, e la sua bozza di revisione pubblicata dal Ministero dello sviluppo economico in consultazione pubblica;

VISTA la delibera n. 195/04/CONS, del 23 giugno 2004, recante *“Misure per il rilascio di diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto a 26 e 28 GHz”*, come modificata dalla delibera n. 335/13/CONS del 23 maggio 2013, recante *“Aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz”*;

VISTA la delibera n. 231/18/CONS, dell’8 maggio 2018, recante le *“Procedure per l’assegnazione e regole per l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande 694-790 MHz, 3600-3800 MHz e 26.5-27.5 GHz per sistemi terrestri di comunicazioni elettroniche al fine di favorire la transizione verso la tecnologia 5G, ai sensi della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTI i pareri (*“opinion”*) del *Radio Spectrum Policy Group (RSPG)* RSPG16-032 FINAL del 9 novembre 2016, recante *“Strategic roadmap towards 5G for Europe - Opinion on spectrum related aspects for next-generation wireless systems (5G)”*, RSPG18-005 FINAL del 30 gennaio 2018, recante *“Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – 2nd Opinion on 5G”* e RSPG19-007 FINAL del 30 gennaio 2019, recante *“Strategic spectrum roadmap towards 5G for Europe – RSPG Opinion on 5G implementation challenges (RSPG 3rd opinion on 5G)”*;

VISTA la delibera n. 426/21/CONS, del 22 dicembre 2021, recante *“Parere al ministero dello sviluppo economico sulle condizioni regolamentari per l’autorizzazione della proroga della durata dei diritti d’uso esistenti per reti radio a larga banda WLL nella banda 27.5-29.5 GHz e valutazione delle istanze presentate”*;

VISTO il decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 (c.d. decreto milleproroghe);

CONSIDERATA l’esigenza di garantire l’uso efficiente dello spettro radio, di favorire lo sviluppo dei servizi a banda larga e ultra-larga e, in generale, dei servizi di comunicazione elettronica a cui le gamme di frequenze sono attribuite ai sensi del PNRF, dal Regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT) e dalla normativa dell’Unione europea, nonché di tenere adeguatamente conto delle condizioni di mercato, in termini di concorrenza e di offerta dei servizi, dei suoi possibili sviluppi e dei potenziali benefici alla clientela dei servizi di comunicazione elettronica;

CONSIDERATO che l’art. 62, comma 3, del Codice, prevede che *“Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e*

delle finanze, le autorizzazioni possono essere prorogate, nel corso della loro durata, per un periodo non superiore a venti anni, previa presentazione di un dettagliato piano tecnico finanziario da parte degli operatori. La congruità del piano viene valutata d'intesa dal Ministero e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori”;

CONSIDERATO che l'intera banda 24.25-27.5 GHz, è stata interessata da un processo di armonizzazione comunitaria finalizzato all'utilizzo con tecnologia 5G, con modalità tecniche di impiego previste dalle nuove norme comunitarie, differenti da quelle originarie WLL utilizzate nella porzione bassa 24.5-26.5 GHz e che la parte alta della banda 26.5-27.5 GHz è già stata assegnata per l'utilizzo 5G con le procedure di cui alla delibera n. 231/18/CONS;

CONSIDERATO che l'art. 1, commi 11, 11-bis e 11-ter, del decreto milleproroghe, prevede che:

“11. I diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, in scadenza il 31 dicembre 2022, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2024, previa presentazione di un'apposita richiesta da avanzare, ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, entro il 30 aprile 2022;

11-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, la proroga di cui al comma 11 del presente articolo è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 luglio dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui al bando di gara del Ministero dello sviluppo economico - Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 5ª Serie speciale - n. 80 dell'11 luglio 2018, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta e alla durata del diritto d'uso e considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga;

11-ter. Le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11. Ai componenti del tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati”;

CONSIDERATA la rilevanza della banda dei 26 GHz per le politiche di sviluppo europee e nazionali connesse alla transizione digitale e, in particolare, alla diffusione delle reti e dei servizi di nuova generazione ad alta qualità, confermata anche dagli esiti dell'indagine conoscitiva sulle possibili nuove modalità di utilizzo dello spettro radio al servizio dei settori verticali, avviata con la delibera n 131/21/CONS;

VISTA la delibera n. 103/22/CONS del 7 aprile 2022, recante “*Consultazione pubblica sulle regole per l'utilizzo delle frequenze armonizzate nella banda 24.25-26.5 GHz per servizi di comunicazione elettronica e sulla proroga della durata dei diritti d'uso esistenti per servizi WLL*”, e gli esiti della suddetta consultazione;

CONSIDERATO che il MISE con nota del 24 maggio 2022 (prot. AGCOM n. 166237 di pari data), ha trasmesso all'Autorità le istanze di alcune società, con cui le medesime hanno avanzato richieste di proroga dei propri diritti d'uso esistenti WLL nella banda in esame 24.5-26.5 GHz, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2022, in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, commi 11, 11-bis e 11-ter del c.d. decreto *milleproroghe* (legge 25 febbraio 2022, n. 15), richiedendo all'Autorità il parere di competenza;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Introduzione

1. La gestione efficiente dello spettro radio è uno degli elementi cruciali per l'attuazione delle politiche connesse alla transizione digitale, incentrate anche sullo sviluppo di reti e servizi *wireless* ad alta qualità di nuova generazione e la banda dei 26 GHz (24.25 – 27.5 GHz) è parte importante di questo processo, essendo inserita fra le bande pilota per lo sviluppo del 5G in ambito comunitario.
2. In linea con le *policy* comunitarie, nel 2019 l'intera banda dei 26 GHz è stata armonizzata con la decisione (UE) 2019/784, poi aggiornata dalla decisione (UE) 2020/590, che prevede il rispetto di una specifica normativa tecnica finalizzata all'introduzione della tecnologia 5G per applicazioni sia in mobilità che di tipo fisso. Tale decisione rafforza il ruolo della banda dei 26 GHz per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo di reti e servizi innovativi, anche attraverso la diffusione del 5G. In Italia, tuttavia, il recepimento della suddetta decisione sull'intera banda non è stato ancora completato, essendo in corso l'attività di aggiornamento del Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (PNRF) da parte del Ministero dello sviluppo economico (di seguito MISE), nell'ambito della quale è stata recentemente svolta una consultazione pubblica.
3. Com'è noto, in Italia i diritti d'uso delle frequenze nella parte alta della banda dei 26 GHz (26.5 – 27.5 GHz) sono stati assegnati nel 2018 per l'utilizzo con sistemi

di tipo 5G e con le modalità previste dal regolamento di cui alla delibera n. 231/18/CONS. Con ciò si è assolto alla disposizione di cui all'art. 54 della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, secondo cui gli Stati membri dovevano consentire l'uso di almeno 1 GHz della banda di frequenze dei 26 GHz entro il 31 dicembre 2020 per agevolare la diffusione del 5G.

4. Per quanto riguarda la parte bassa della banda, corrispondente alla porzione 24.25-26.5 GHz, il PNRF, in pendenza del formale recepimento della suddetta decisione comunitaria di armonizzazione, ha finora previsto una diversa normativa tecnica, che ha consentito già da molti anni la realizzazione, peculiare dell'Italia, dei cosiddetti sistemi WLL (*Wireless Local Loop*) utilizzati nell'ambito del servizio fisso.
5. In tale quadro si sono inserite alcune istanze di proroga formulate in passato da alcuni titolari dei diritti d'uso delle frequenze per uso WLL nella parte bassa della banda, in scadenza al 31 dicembre 2022. Prima di pronunciarsi in merito alle suddette richieste di proroga, proprio in virtù di un contesto di pianificazione dello spettro non ancora completamente definito a livello nazionale e alla luce delle nuove norme di armonizzazione comunitaria, l'Autorità ha ritenuto necessario avviare una interlocuzione col MISE finalizzata a delineare il quadro prospettico di utilizzo della banda.
6. Con la delibera n. 426/21/CONS del 22 dicembre 2021, l'Autorità ha invece formulato il proprio parere favorevole in merito all'accoglimento delle richieste di proroga dei diritti d'uso WLL nella banda attigua dei 28 GHz e, in tale occasione, ha ribadito il proprio orientamento per un *major refarming*¹ della porzione bassa dei 26 GHz, già espresso nell'ambito della delibera n. 231/18/CONS. In proposito, l'Autorità ha osservato come un *refarming* funzionale alle nuove condizioni armonizzate di impiego fosse di maggiore beneficio al mercato nel medio termine, lasciando comunque aperta la possibilità di una proroga tecnica dei servizi WLL per un periodo limitato.
7. Successivamente, il decreto-legge del 30 dicembre 2021, n. 228, c.d. *milleproroghe*, convertito con modificazioni dalla legge n. 15 del 25 febbraio 2022 ha introdotto un quadro regolamentare che integra le misure previste dal Codice. Al comma 11 è stabilita infatti la possibilità di una proroga di 24 mesi rispetto alla scadenza attuale (quindi al 31 dicembre 2024) dei diritti d'uso WLL esistenti. A tal fine, è stato stabilito che gli operatori interessati avrebbero potuto

¹ Per *major refarming* si deve intendere la cessazione dei precedenti diritti d'uso e dei relativi utilizzi e la definizione di un nuovo piano di assegnazione della banda con diversa canalizzazione e nuove tecnologie.

avanzare una specifica domanda entro il 30 aprile 2022. Ciò ha comportato il fatto che le domande che all'epoca erano state già presentate non potevano ritenersi adeguate allo scopo e, di conseguenza le stesse avrebbero dovuto essere ripresentate o comunque integrate. Del resto, anche l'Autorità, nell'ambito del parere interinale reso al MISE in data 5 marzo 2021, nonché nelle premesse della delibera n. 426/21/CONS, aveva osservato come la maggior parte di esse non fosse già a suo tempo procedibile. Il nuovo quadro di armonizzazione richiedeva in ogni caso che l'Autorità conoscesse gli orientamenti del MISE ai fini di una intesa. Oggi tali necessità sono superate grazie al decreto *milleproroghe*.

8. Riguardo ai contributi previsti per il periodo di proroga, il comma 11-*bis* del decreto *milleproroghe* ha previsto che questi siano fissati dall'Autorità entro il 31 luglio 2022, tenendo conto del valore di base d'asta della gara per la banda dei 26 GHz alta, avvenuta nel 2018. Infine, al comma 11-*ter* è indicato che le successive condizioni di utilizzo della banda saranno oggetto di analisi da parte di un apposito *tavolo tecnico* istituito presso il MISE. I risultati di tale attività potranno dunque orientare la regolamentazione per l'utilizzo della suddetta banda, ivi incluse le procedure per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere, che dovranno essere definite dall'Autorità ai sensi dell'art. 67 del Codice.
9. Alla luce di quanto sopra, è apparso necessario dare avvio al processo di ridefinizione dell'utilizzo della porzione di spettro 24.25-26.5 GHz, così da fornire al mercato gli attesi elementi di certezza non solo in merito alla continuità degli usi attuali, per i quali è oggi richiesta la proroga, ma anche riguardo alla possibilità di pianificare e realizzare le nuove reti e servizi di tipo 5G. Stanti le disposizioni introdotte dal decreto *milleproroghe* in merito agli usi attuali, infatti, pur nelle more del completamento dell'attività di aggiornamento del PNRF, è apparso possibile delineare le nuove modalità di utilizzo della banda 26 GHz bassa e interpellare il mercato al riguardo. L'Autorità ha così ritenuto opportuno consultare gli *stakeholder* sia sull'applicazione delle disposizioni del decreto riguardanti la proroga sia in merito al futuro uso armonizzato della banda per i sistemi 5G.
10. Al fine è stata avviata la consultazione pubblica di cui alla delibera n. 103/22/CONS, nella quale sono state formulate proposte relative all'effettiva autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL in scadenza il 31 dicembre 2022 e alla valorizzazione dei relativi contributi economici. La consultazione ha inoltre incluso i temi relativi al recepimento delle norme tecniche armonizzate con la decisione (UE) n. 2019/784, alla possibile identificazione dei lotti di frequenze

nella banda armonizzata 24.25 – 26.5 GHz e alle loro modalità di assegnazione e di utilizzo a regime, nonché ai relativi obblighi per gli operatori assegnatari.

11. Ad esito della consultazione, l'Autorità si è riservata pertanto di adottare, ove necessario, una decisione relativa alla disciplina della proroga dei diritti d'uso esistenti WLL, ai sensi di quanto previsto dal Codice, come integrato dal decreto *milleproroghe*, nonché di valutare, d'intesa col MISE, le domande di proroga che sarebbero state presentate dagli operatori aventi diritto e interessati, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del Codice. L'Autorità si è altresì riservata di valutare se e quando adottare, ai sensi dell'art. 67 del Codice, una decisione riguardo alle procedure per limitare il numero dei diritti d'uso da concedere per lo spettro radio della banda 24.25-26.5 GHz per i sistemi di tipo 5G.
12. A tale proposito il MISE, successivamente alla pubblicazione del documento di consultazione, ha trasmesso le istanze di proroga di alcune società per l'acquisizione del previsto parere dell'Autorità. Nella relativa nota (inviata il 24 maggio 2022 e acquisita al prot. Agcom n. 0166237), tale dicastero ha anche fornito alcune indicazioni in merito all'apertura del tavolo tecnico previsto dal decreto *milleproroghe*, specificando che si riserva di avviarlo *“a seguito della conclusione del procedimento di proroga e comunque entro la fine del corrente anno, al fine di definire non solo le successive condizioni di utilizzo della banda di cui trattasi ma anche un'appropriata pianificazione delle spegnimento delle attuali reti e di migrazione degli attuali impianti”*.
13. Come espresso nella nota del MISE, le decisioni che saranno assunte nell'ambito del suddetto tavolo avranno impatto sulle modalità di introduzione degli utilizzi armonizzati nella banda e sulla pianificazione del suo uso a regime. Tale circostanza è stata indicata anche nel documento di consultazione come rilevante per la finalizzazione del piano di assegnazione. A tale fine è anche necessario che sia definito il nuovo PNRF, ora in fase di revisione, e che sia noto lo spettro effettivamente disponibile per le telecomunicazioni, al netto cioè degli utilizzi che potranno eventualmente permanere da parte della Difesa ovvero che dovranno essere in *sharing* con tale dicastero. Gli stessi elementi sono stati richiamati da diversi rispondenti, secondo i quali il piano di assegnazione proposto in consultazione dall'Autorità non sarebbe effettivamente valutabile, dal punto di vista realizzativo, proprio in virtù dell'indeterminatezza di tali aspetti.
14. Dall'analisi dei contributi non è inoltre emersa la sussistenza di vincoli stringenti riguardo alle tempistiche di introduzione del 5G nella 26 GHz bassa, ritenute compatibili con la proroga di due anni prevista dal decreto *milleproroghe*, anche alla luce dei contesti di sviluppo tecnologico e di mercato in tale banda. Pertanto,

non appare urgente la necessità di definire il suddetto piano di assegnazione della banda per gli usi armonizzati di tipo 5G.

15. Stante quanto sopra riportato, e tenuto conto degli esiti della citata consultazione pubblica, il presente provvedimento riguarda quindi, in via principale, la valutazione delle istanze di proroga recentemente presentate e la determinazione dei relativi contributi. Riguardo alla pianificazione degli utilizzi armonizzati nella banda, invece, il presente provvedimento fornirà alcune valutazioni e linee guida di carattere generale. La finalizzazione del piano di assegnazione dovrà dunque essere demandata a un successivo procedimento che potrà essere avviato successivamente al consolidamento degli aspetti sopra richiamati.

2. Elementi emersi dalla consultazione pubblica e valutazioni dell’Autorità

A. Quadro generale

16. Alla consultazione pubblica hanno partecipato quindici soggetti comprendenti dodici operatori di rete mobile, fissa o FWA (BBBell, EOLO, Lepida, Linkem, Open Fiber, Gruppo Retelit, STEL, Trivenet, Vodafone Italia, Wind Tre, TIM, Fastweb), un’associazione di operatori (CFWA) e due costruttori (Cambium Networks e Intracom Telecom). Alcuni dei rispondenti, come descritto in seguito, sono direttamente interessati alle istanze di proroga. Dodici dei suddetti partecipanti alla consultazione, a seguito di una loro specifica richiesta, sono anche stati sentiti in audizione, dove hanno potuto illustrare il proprio contributo. L’elenco dei rispondenti è riportato nel documento di sintesi delle osservazioni pervenute, pubblicato sul sito *web* dell’Autorità.
17. Nel seguito saranno evidenziati gli elementi principali emersi nella consultazione, mentre per maggiori dettagli si rimanda al documento di sintesi. In particolare, i seguenti paragrafi B, C e D riguardano il quadro normativo e di utilizzo attuale della banda in oggetto, nonché gli elementi di pianificazione del futuro utilizzo della stessa sulla base delle nuove norme di armonizzazione. Il successivo paragrafo E riguarda specificatamente il tema della proroga dei diritti d’uso WLL ai sensi del citato decreto *milleproroghe* e la determinazione dei relativi contributi.
18. Come già rappresentato più sopra, in considerazione delle tempistiche indicate dal MISE per l’avvio del tavolo tecnico di cui al decreto *milleproroghe*, e in considerazione di quanto emerso dalla consultazione, con riferimento alla pianificazione degli usi armonizzati si esporranno in questa sede alcune valutazioni di carattere generale, senza pervenire alla definizione di misure regolamentari specifiche. Queste ultime potranno essere stabilite, tenuto conto

anche dei risultati della precedente consultazione, nell'ambito di un successivo procedimento da avviarsi, per quanto sopra considerato, non prima della finalizzazione del nuovo PNRF e dell'acquisizione delle analisi svolte nell'ambito del predetto *tavolo tecnico*, ai sensi dell'art. 67 del Codice.

B. Quadro normativo di riferimento per l'utilizzo delle frequenze e lo stato di assegnazione dei diritti d'uso WLL nella banda dei 26 GHz

Posizioni espresse dai rispondenti

19. I partecipanti alla consultazione hanno in generale condiviso la ricostruzione dell'Autorità sul quadro di riferimento normativo e sullo scenario di utilizzo della banda dei 26 GHz, evidenziando, in diversi casi, la mancanza di alcuni elementi ritenuti necessari alla futura pianificazione della stessa. Come sopra anticipato, infatti, non sono ancora disponibili le disposizioni del nuovo PNRF, i risultati del predetto *tavolo tecnico* e la conoscenza puntuale delle risorse in uso dalla Difesa; queste ultime potrebbero, infatti, portare a una concreta diminuzione dello spettro effettivamente disponibile rispetto a quanto ipotizzato in consultazione. Tale circostanza renderebbe, secondo alcuni, puramente teorico lo schema di pianificazione riportato nel documento di consultazione.
20. Ciò nonostante, in linea generale, diversi rispondenti hanno comunque evidenziato la necessità di pervenire a un rapido chiarimento del quadro normativo, così da consentire la definizione di piani industriali basati su uno scenario ragionevolmente prevedibile. In questo senso, gli *stakeholder* sembrano aver apprezzato l'impostazione della consultazione che, non limitandosi al tema della proroga del WLL, ha avviato la definizione delle misure anche sulla futura pianificazione della banda. È stato infatti evidenziato come il provvedimento dell'Autorità sia il primo documento a formulare una proposta sul futuro utilizzo della banda attualmente assegnata agli operatori WLL.
21. Riguardo alle esigenze sulle tempistiche di pianificazione e riassegnazione della banda, è stata comunque sottolineata da più parti l'attuale immaturità del mercato dei servizi e degli apparati di tipo armonizzato nella banda dei 26 GHz. In proposito è anche stato evidenziato l'attuale sottoutilizzo delle risorse frequenziali nella porzione di banda alta a 26 GHz, già assegnata in Italia nel 2018, e il fatto che l'assegnazione della 26 GHz in Europa è finora avvenuta, o è stata pianificata, da un ridotto numero di Stati membri. Ciò implicherebbe che non vi sia urgenza di assegnare in tempi molto stretti la banda per gli usi 5G e, di conseguenza, che non sia necessario definire complessi meccanismi di coesistenza in banda tra sistemi WLL e 5G per il limitato periodo della proroga.

Valutazioni dell'Autorità

22. Con riferimento all'inquadramento delle proposte relative al futuro utilizzo della banda con sistemi armonizzati, l'Autorità richiama innanzitutto quanto già indicato nel documento di consultazione dove, dopo aver evidenziato gli aspetti di incompletezza del quadro normativo, richiamati anche dai rispondenti, ha indicato che le successive decisioni sulle procedure per limitare il numero e le relative tempistiche dei diritti d'uso per sistemi 5G nella 26 GHz bassa, potevano essere subordinate a future valutazioni. Il procedimento di consultazione pubblica ha dato di fatto avvio al percorso regolatorio che porterà all'introduzione dei sistemi armonizzati nella banda dei 26 GHz bassa, su cui è stato espresso un largo interesse a convergere. Con le considerazioni espone nel documento di consultazione, e con le valutazioni riportate nel presente provvedimento, l'Autorità ha dunque inteso rispondere, per quanto di propria competenza, alle richieste di chiarezza provenienti dal mercato, nel rispetto dei principi di partecipazione e trasparenza che è tenuta ad applicare. Gli elementi acquisiti nell'ambito della consultazione pubblica potranno pertanto informare utilmente le successive attività di pianificazione della banda.
23. Per quanto riguarda il livello di maturità tecnologica e del mercato, tematica che è stata sollevata anche con riferimento a un'altra tipologia di attori presenti nella catena del valore, i *vertical*, si ritiene che la "spinta" derivante dalle politiche comunitarie e nazionali per lo sviluppo e la trasformazione digitale possa ragionevolmente, e auspicabilmente, condurre a una rapida crescita dell'ecosistema 5G nella banda in discussione. L'Autorità è chiamata a svolgere un ruolo propulsivo in merito, rimuovendo possibili ostacoli normativi allo sviluppo e creando le condizioni regolatorie più appropriate per la sua concretizzazione. La formulazione di specifiche proposte e il coinvolgimento degli *stakeholder* sono anche funzionali a tale obiettivo.
- C. Aspetti generali ai fini della pianificazione dell'utilizzo delle frequenze nella banda 24.25-26.5 GHz (obiettivi di sviluppo, utilizzi esistenti e processo di *refarming* della banda, soddisfacimento di esigenze locali e ruolo degli operatori WLL, soddisfacimento della domanda da parte dei settori verticali)**

Posizioni espresse dai rispondenti

24. Sulla tematica di fondo della consultazione, riguardante il futuro delle attuali reti WLL in un contesto caratterizzato dall'esigenza di *refarming*, si sono registrati punti di vista diversi, ovviamente ciascuno in linea con i piani industriali del singolo rispondente. Alcuni degli attuali assegnatari WLL, unitamente ad altri

rispondenti, hanno manifestato di propendere per uno scenario di spegnimento delle attuali utilizzazioni e per la riassegnazione della banda. Viceversa, altri assegnatari WLL ritengono possibile e opportuno il mantenimento in esercizio o un *upgrade* tecnologico delle attuali reti WLL anche oltre il 2024, anche attraverso lo strumento del rinnovo degli attuali diritti d'uso, secondo quanto previsto dal Codice.

25. A sostegno della posizione favorevole al mantenimento del WLL oltre il 2024 sono state proposte diverse motivazioni, tra cui: la presunta violazione della neutralità tecnologica che penalizzerebbe il WLL; la presunta discriminazione rispetto a quanto previsto per le licenze a 28 GHz, ove invece la proroga dei sistemi WLL è stata concessa per 7 anni; l'insufficienza di un periodo di due anni per il recupero degli investimenti; il ruolo ritenuto essenziale svolto dai sistemi WLL per la connettività di aree a fallimento di mercato; il legittimo affidamento nella possibilità di prorogare le licenze oltre il 2024 derivante dalle decisioni assunte in merito a precedenti casi di proroga; il presunto danno causato agli operatori FWA locali e agli utenti a seguito dello spegnimento del WLL.
26. I sostenitori del *refarming* dell'intera banda, del conseguente spegnimento dei sistemi WLL, nonché della riassegnazione della banda tramite procedure aperte e competitive, segnalano invece l'inefficienza dal punto di vista dell'uso dello spettro degli attuali sistemi WLL rispetto al 5G e la difficile coesistenza fra il WLL e il 5G.
27. In alcuni casi, coloro che ritengono opportuna la prosecuzione dell'esercizio dei sistemi WLL hanno anche indicato alcune possibili modalità tecniche per garantire la loro coesistenza coi sistemi armonizzati, tra cui la destinazione al WLL di specifici blocchi di frequenze FDD (*uplink/downlink*) e la loro attribuzione, in subordine, di uno statuto secondario. Nel secondo caso è stato anche sostenuto che, in talune aree ben delimitate dall'orografia locale, gli assegnatari dei lotti armonizzati potrebbero avere poco interesse a far valere il loro diritto d'uso primario e, pertanto, le reti FDD potrebbero continuare a servire quote di popolazione che, diversamente, resterebbero scoperte.
28. Oltre al mantenimento della tecnologia FDD è stata anche prospettata la possibilità di riorganizzare lo spettro attualmente occupato dagli operatori WLL, ai fini di un suo utilizzo in modalità TDD da parte degli attuali licenziatari. Una ipotesi avanzata in tal senso consisterebbe nel liberare porzioni di spettro WLL non effettivamente utilizzate per poi procedere con l'assegnazione di blocchi TDD da 200 MHz e da 100 MHz, anche da destinare ad un rinnovo fino al 2029 delle attuali licenze. Più nello specifico, in un contesto di rinnovo dei diritti d'uso da

cui, secondo la proposta, dovrebbero essere esclusi gli operatori che non hanno utilizzato effettivamente la banda, si dovrebbe prevedere una ricanalizzazione coerente con quella standardizzata per il 5G anche con l'eliminazione delle bande di guardia. In tal modo, ciascun utilizzatore di un singolo canale WLL da 56 + 56 MHz FDD si dovrebbe veder assegnato un nuovo canale da 100 MHz TDD, con conseguente liberazione di 12 MHz. Agli utilizzatori di due canali da 56 + 56 MHz FDD spetterebbe invece un canale da 200 MHz TDD. In tal modo, grazie al raggruppamento dei canali, con eliminazione delle bande di guardia, e a seguito dei rinnovi da autorizzare nei confronti dei soli utilizzatori effettivi, come proposto dal rispondente, residuerebbe ancora spettro disponibile da assegnare.

29. Un'altra possibile soluzione segnalata nella consultazione consisterebbe nel "ricompattare" gli attuali blocchi WLL FDD attraverso l'eliminazione delle bande di guardia, operazione che, a parere del proponente, migliorerebbe l'efficienza di utilizzo dello spettro e limiterebbe a quattro il numero di blocchi armonizzati da 200 MHz interessati dalla sovrapposizione con i blocchi WLL (due sarebbero interessati dalla sovrapposizione con i sette blocchi da 56 MHz della banda WLL "bassa" e due con quelli della banda WLL "alta"). I canali da 56 + 56 MHz FDD sarebbero poi utilizzati dagli attuali licenziatari, secondo il proponente di tale soluzione, in modalità TDD, prevedendo due canali da 40 MHz più due canali da 15 MHz.
30. Passando ai criteri generali per la futura pianificazione della banda, in merito alla proposta di prevedere una riserva di frequenze per gli attuali operatori WLL, alcuni rispondenti ritengono che questa non debba essere generale, ma debba essere subordinata al soddisfacimento di specifiche condizioni da parte degli operatori, quali ad esempio l'aver fatto un uso effettivo dello spettro WLL assegnato e la circostanza di non essere assegnatario di diritti d'uso nella banda dei 26 GHz alta. Secondo un rispondente, la condizione di effettivo utilizzo dello spettro dovrebbe inoltre essere riferita alla fornitura diretta di servizi agli utenti. Sarebbero in tal modo esclusi dai benefici della riserva quegli operatori che hanno utilizzato la 26 GHz bassa per collegamenti interni di dorsale.
31. Secondo un altro soggetto, la riserva di frequenze sarebbe del tutto ingiustificata e finirebbe per configurarsi come una sorta di rendita di posizione spettrale, per altro priva di analoghi precedenti.
32. Diversi rispondenti hanno poi condiviso le considerazioni, riportate nel documento di consultazione, in relazione al ruolo svolto dagli operatori locali/regionali. È stata tuttavia espressa anche la posizione secondo cui le assegnazioni di diritti d'uso su base locale o regionale introdurrebbero

inefficienze nell'uso delle risorse radio, connesse alla necessità di prevedere aree di rispetto fra reti che utilizzano le stesse frequenze.

33. Riguardo alle misure in favore dei *vertical*, i rispondenti non hanno in generale messo in discussione la necessità di fornire alle imprese gli strumenti per lo sviluppo di servizi basati su connettività. Molti di essi, tuttavia, hanno ritenuto adeguato che si riproponessero nella banda in discussione le misure già introdotte con la delibera n. 231/18/CONS nella 26 GHz alta, senza pertanto la necessità di introdurre quei rafforzamenti proposti in consultazione.

Valutazioni dell'Autorità

34. Rispetto alla possibilità di mantenere in esercizio le reti WLL oltre il 2024, l'Autorità in numerose occasioni ha sottolineato come le loro caratteristiche tecniche, incompatibili con quelle dei sistemi armonizzati, rendano complessa la coesistenza con questi ultimi. Tale criticità è stata segnalata anche nel corso della consultazione, sia da parte di operatori che da fornitori di tecnologia. Si può al più osservare, in proposito, che le problematiche interferenziali potrebbero, in determinati casi, risultare di minore entità o più facilmente affrontabili per i sistemi di tipo punto-punto, in considerazione della loro esigenza di concentrare l'energia dei segnali lungo specifiche direttrici e, come anche esposto in consultazione, in considerazione di specificità geografiche locali.
35. Come già richiamato, il decreto *milleproroghe*, all'art. 1, comma 11-ter, prevede che *“le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, saranno oggetto di analisi di un apposito tavolo tecnico istituito dal Ministero dello sviluppo economico con gli operatori beneficiari della proroga”*. In linea con quanto previsto dalla legge, pertanto, non si può escludere che, nell'ambito dei lavori del tavolo, possa essere suggerita una modalità di utilizzazione delle frequenze che preveda una coesistenza, eventualmente temporanea, di specifici impianti WLL rispetto alle nuove utilizzazioni 5G. Dovrà in tal caso essere identificata da parte del MISE la specifica modalità autorizzatoria per consentire tale utilizzo condiviso della banda.
36. In ogni caso, allo scopo di massimizzare lo sfruttamento delle risorse, e nel rispetto del principio di efficienza d'uso dello spettro, l'Autorità ribadisce l'opportunità di procedere a regime al *refarming* della banda in discussione, finalizzato al suo utilizzo con i sistemi che rispettano la normativa tecnica di cui alla Decisione (UE) 2019/784.

37. D'altro canto, gli attuali licenziatari possono continuare ad operare nel nuovo regime regolatorio acquisendo i diritti d'uso di lotti armonizzati in una nuova procedura di gara. Non appare in proposito condivisibile la tesi secondo cui il ridotto periodo di proroga sarebbe causa di danni economici irreparabili per gli operatori, derivanti da un fattore, quello della proroga, che alcuni rispondenti paiono considerare estraneo al normale rischio d'impresa. Non può infatti ritenersi ragionevole basare la remuneratività degli investimenti in reti e servizi sul legittimo affidamento in una futura proroga dei diritti d'uso. Basti osservare, in proposito, come la previsione dell'art. 62, comma 3, del vigente codice delle comunicazioni (art. 25, comma 6, del precedente codice), escluda forme di automatismo nella concessione della proroga stessa. Né appare ragionevole basare il legittimo affidamento su precedenti casi di proroga, stante la specificità dei singoli casi in relazione al contesto tecnico e di mercato e al periodo temporale in cui sono state assunte le relative decisioni. Infine, anche gli specifici bandi di assegnazione delle relative frequenze WLL, anche di quelle più recenti, avevano posto l'accento sulla necessità di allineare la scadenza dei diritti d'uso in questione alla data del 31 dicembre 2022, al fine di consentire un pronto *refarming* della banda.
38. Occorre anche osservare che, a differenza di altre bande di frequenza, gli obblighi minimi di copertura della banda 26 GHz WLL sono estremamente contenuti (frutto di una valutazione risalente agli anni 2000, quando sono stati adottati i primi regolamenti di assegnazione). Ne segue pertanto che gli investimenti di tipo WLL possono di norma seguire logiche maggiormente commerciali, dunque meno dipendenti da durate più brevi dei diritti d'uso. D'altro canto, la circostanza che i diritti d'uso WLL, in particolare i più recenti, potessero essere impattati dalla futura introduzione di sistemi armonizzati, era ampiamente nota al momento della partecipazione ai bandi di gara e anche i relativi prezzi di aggiudicazione hanno tenuto conto del contesto. Del resto, l'orientamento che per il futuro la banda dovesse essere soggetta ad un *major refarming* per adattarla alle nuove tecnologie e che pertanto gli attuali sistemi WLL non dovessero essere prorogati, era stata resa nota, come visto, anche con la delibera n. 231/18/CONS (cfr. considerato 187) in previsione dell'assegnazione della porzione alta di banda a 26 GHz. Nella fattispecie, in tale circostanza sono state previste procedure aperte e competitive, ed anche in occasione di alcune recenti operazioni di trasferimento di diritti d'uso in tale banda² era stata esplicitamente richiamata l'indicazione che

² Ad esempio, cfr. delibere n. 91/21/CONS (Hi2-Fastalp) e n. 173/21/CONS (Irideos-Eolo), pubblicate sul sito *web* dell'Autorità.

l'autorizzazione al trasferimento stesso, così come gli investimenti eventualmente sostenuti, non avrebbero dato alcun titolo all'utilizzo delle frequenze stesse o di altre frequenze dopo la scadenza pro tempore fissata al 31 dicembre 2022.

39. Con riferimento alla possibilità di prolungare o rinnovare le attuali licenze WLL prevedendone l'utilizzo con sistemi TDD di tipo 5G, dunque con tecnologia e canalizzazione difforni da quelle attuali, l'Autorità osserva come ciò non sia in linea con l'obiettivo di garantire un corretto assetto concorrenziale del mercato. Per quanto riguarda la proroga, si osserva che questa per natura deve mantenere inalterate le caratteristiche della banda assegnata coi diritti d'uso. Per altro verso, per quanto riguarda un eventuale rinnovo, come proposto in consultazione, anche se finalizzato all'introduzione del 5G, questo comporterebbe il *refarming* completo con modifica delle condizioni tecniche, cambiamento della canalizzazione, rimozione delle bande di guardia e quindi un cambiamento strutturale del piano di assegnazione³. Si ritiene che una tale soluzione, tenuto conto che la parte alta della banda è già stata assegnata con procedure competitive e canali da 200 MHz, possa introdurre distorsioni di natura concorrenziale.
40. In proposito occorre ancora una volta ricordare che, nella banda dei 26 GHz bassa, è intervenuto un importante fattore di discontinuità consistente nell'intervenuto processo di armonizzazione comunitaria basato su una normativa tecnica difforme da quella prevista in precedenza, che si basava su lotti, ampiezze di banda, bande di guardia e passi di canalizzazione estremamente diversi. Nel rispetto dei principi di regolamentazione dello spettro previsti dal Codice, la transizione verso i nuovi sistemi è opportuno che si basi su una nuova procedura di assegnazione ai sensi dell'art. 67 del Codice che consenta di ridefinire modalità e obblighi di utilizzo delle frequenze.
41. Fermo restando quanto sopra, con specifico riferimento al tema del rinnovo dei diritti d'uso esistenti WLL nella banda dei 26 GHz bassa, si evidenzia come questi corrispondano a diritti d'uso individuali di spettro radio non armonizzato. L'art. 63 del Codice si riferisce, al contrario, al rinnovo di diritti d'uso individuali dello spettro armonizzato. L'Autorità, dunque, per quanto di propria competenza, anche ad esito della presente consultazione, e fatte salve le eventuali valutazioni del MISE, non ritiene accoglibile la richiesta di rinnovo dei diritti d'uso WLL in quanto non ritiene applicabile l'art. 63 del Codice alla fattispecie.

³ Ad esempio, con il piano di assegnazione WLL un aggiudicatario è vincolato all'uso di canali al massimo da 56 MHz.

42. Riguardo invece alla durata della proroga, non può non ribadirsi, come esposto in consultazione, che essa deve risultare strettamente aderente al dettato del decreto *milleproroghe*. Questo introduce una esplicita limitazione alla durata del periodo di proroga, limitandola a due anni. Pertanto, la proroga dei diritti d'uso WLL può essere concessa, ai soli richiedenti, esclusivamente per un periodo coerente con la suddetta norma, dunque fino al massimo di due anni. Inoltre, sulla base di quanto sopra argomentato, la proroga dovrà prevedere il mantenimento di tutte le condizioni previste per l'uso WLL (incluse la canalizzazione ai fini dell'uso di ciascun blocco originario da 2x56 MHz e i relativi obblighi).
43. In merito all'opportunità di prevedere una riserva di risorse per gli attuali utilizzatori, l'Autorità conferma le valutazioni esposte nel documento di consultazione in merito al ruolo svolto da tali soggetti, in particolare dagli operatori impegnati nella fornitura di servizi a banda larga nelle aree più critiche del paese. Tuttavia, come riportato nel documento di consultazione e come anche evidenziato da alcuni rispondenti, il panorama degli attuali assegnatari WLL presenta una certa eterogeneità dal punto di vista delle reti realizzate e dei servizi forniti con tali frequenze, nonché della dotazione spettrale complessiva di cui essi dispongono. Si ritiene pertanto di rimandare la quantificazione della banda da riservare e i criteri per accedere a tali riserve, al momento in cui saranno chiariti gli aspetti prima indicati, riguardanti in particolare la quantità di banda disponibile e le condizioni di protezione di eventuali futuri usi post-proroga.
44. Infine, l'Autorità, fermo restando quanto emerso dall'indagine conoscitiva avviata con la delibera n. 131/21/CONS sull'uso dello spettro al servizio dei settori verticali, e tenendo comunque in debito conto l'esigenza di non condizionare le naturali dinamiche di sviluppo dei servizi avanzati derivanti dalle forze di mercato, conferma di ritenere opportuno valutare un'integrazione di queste ultime con misure regolamentari mirate, rivolte ad agevolare il soddisfacimento di specifiche esigenze di connettività dei settori verticali. Tale orientamento appare in linea con l'obiettivo di agevolare le politiche di sviluppo digitale. Anche tali elementi potranno essere definiti più in dettaglio nella predisposizione del futuro piano di assegnazione della banda.

D. Aspetti ulteriori relativi alla pianificazione dell'utilizzo delle frequenze nella banda 24.25-26.5 GHz (suddivisione della banda in lotti di frequenze, modalità di assegnazione, condizioni di assegnazione, obblighi, contributi, condizioni per l'uso ordinato ed efficiente delle frequenze e la protezione degli usi esistenti)

Posizioni espresse dai rispondenti

45. La generalità dei rispondenti ha mostrato di concordare con la proposta in consultazione riguardante la suddivisione dello spettro e la dimensione dei blocchi TDD armonizzati. Sono state tuttavia manifestate anche posizioni parzialmente diverse in cui, ad esempio, è stata messa in dubbio l'opportunità di prevedere un canale da 150 MHz, asseritamente non previsto dallo standard, ovvero si è ritenuto che la dimensione dei lotti da 200 MHz possa rivelarsi insufficiente per le esigenze future o, viceversa, che debbano anche essere previsti blocchi da 100 MHz per meglio distribuire le risorse; in aggiunta, è stata anche messa in dubbio la necessità di destinare i primi 50 MHz a banda di guardia, ipotizzando di poter utilizzare anche tale porzione per la fornitura di servizi.
46. La classificazione proposta per i blocchi (A1, A2, B), in funzione del loro attuale stato di occupazione, è stata ritenuta valida dai vari rispondenti dichiaratisi favorevoli all'assegnazione delle nuove licenze 5G prima della scadenza della proroga WLL. In generale, tali soggetti ritengono che la gara debba essere espletata il prima possibile.
47. Proprio con riferimento alle tempistiche di assegnazione, tuttavia, altrettanti rispondenti, hanno manifestato l'opportunità di provvedere al *refarming* solo dopo lo spegnimento del WLL. In proposito, è stata richiamata la difficoltà di far coesistere WLL e 5G nel periodo di proroga. È stato anche segnalato come, prevedendo assegnazioni con diverse condizioni e tempistiche di disponibilità dei blocchi armonizzati, si determinerebbero effetti distorsivi della concorrenza. Altri rispondenti hanno argomentato che il *refarming* della banda successivo al 2024 consentirebbe un migliore sfruttamento delle reti WLL nel periodo di proroga e agevolerebbe i piani di transizione tecnologica, o che consentirebbe di definire il futuro utilizzo della banda in una fase caratterizzata da uno scenario maggiormente consolidato.
48. La proposta di riservare dei lotti agli attuali licenziatari WLL ha fatto registrare opinioni coerenti con l'attuale utilizzo delle frequenze da parte dei rispondenti, la maggioranza dei quali si è mostrata favorevole alla riserva. Riguardo ad alcune proposte di emendamento, oltre a quella, di cui s'è già detto, consistente nel

restringere l'accesso ai lotti riservati sulla base di opportuni criteri, alcuni rispondenti hanno sostenuto che, per meglio rispecchiare le esigenze degli attuali licenziatari, in luogo della riserva dovrebbe essere prevista una prelazione. Questa dovrebbe essere esercitabile su tutti i lotti in una prima fase della gara, alla quale potrebbero partecipare, secondo alcuni, i soli licenziatari WLL che hanno fatto un uso effettivo dello spettro e che non detengano diritti d'uso nella 26 GHz alta.

49. In merito alla riserva per gli operatori locali, alcuni rispondenti hanno ritenuto che due soli lotti non siano sufficienti a soddisfarne la domanda. È stata anche manifestata l'esigenza di prevedere delle riserve in ambito sub-regionale, anche arrivando ad autorizzazioni per singola BTS. Ciò, a parere di alcuni rispondenti, consentirebbe di garantire la copertura di aree inadatte alle reti a banda ultralarga cablate, anche in zone orograficamente complesse. Viceversa, un altro soggetto ritiene necessario ampliare a quattro il numero di lotti riservati in ambito nazionale.
50. Riguardo ai nuovi entranti, è stato segnalato come nel provvedimento di consultazione non si sia provveduto a fornire una precisa definizione. Diversi rispondenti hanno comunque ritenuto possibile l'ingresso di nuovi soggetti pur non ritenendoli, in alcuni casi, meritevoli di specifiche riserve o sostenendo che, comunque, non debbano avere accesso ai lotti riservati agli operatori WLL.
51. In merito alla proposta di prevedere la durata delle nuove licenze armonizzate fino al 2037 si è registrato un largo consenso. Viceversa, la maggioranza dei rispondenti non ha condiviso il *cap* proposto pari a 800 MHz per il complesso della banda 26 GHz, ritenendo invece che, per evitare fenomeni di accaparramento delle frequenze, e consentire l'accesso alle risorse da parte di più soggetti, sia opportuno prevedere un *cap* di ampiezza inferiore a quella prospettata. Sono state in particolare proposte riduzioni del *cap* a 600 MHz nell'intera banda dei 26 GHz e a 400 MHz. Un soggetto ha anche proposto un *cap* iniziale di 200 MHz da innalzare fino a 800 MHz a step di 200 MHz per volta, fino alla completa assegnazione dei lotti, in particolare regionali.
52. La consultazione ha fatto registrare un ampio consenso sulla proposta di prevedere la condivisione dello spettro in modalità *club use*. Tale modalità è anche stata indicata, da diversi soggetti come motivazione per la riduzione del *cap* di frequenze. La possibilità, offerta dal *club use*, di ampliare la quantità di spettro effettivamente disponibile per ciascun assegnatario, ridurrebbe infatti, secondo vari rispondenti, la necessità di acquisire un elevato numero di blocchi per soddisfare anche gli *use case* più esigenti in termini di banda.

53. In merito alle modalità di applicazione del *club use*, diversi rispondenti ritengono opportuna una sua estensione anche agli assegnatari dei lotti regionali. Tuttavia, sono anche state sollevate alcune perplessità sull'implementazione del suddetto modello per impieghi di tipo FWA, legate ad esempio agli SLA di servizio dell'operatore, che dovrebbero di base tenere conto delle sole frequenze aggiudicate. È anche stata manifestata l'esigenza, per l'effettivo successo del *club use*, di definire un *framework* condiviso, validato dal MISE, che ne codifichi le modalità applicative e che sia adottato da tutti i licenziatari della 26 GHz o di una metodologia di valutazione che combini l'utilizzo del *club use*, l'introduzione del *cap* sull'intera banda e la attuali assegnazioni nella porzione alta già assegnata dei 26 GHz. Sempre sul tema dell'applicazione del *club use*, è stata segnalata anche l'opportunità di superare il vincolo della prelazione d'uso vincolante del lotto aggiudicato nel caso in cui, nell'ambito di un accordo di *club use*, l'impiego di un blocco diverso dal proprio consenta di sfruttare blocchi contigui.
54. Anche sulla proposta di estensione alla 26 GHz bassa degli obblighi previsti dalla delibera n. 231/18/CONS si è registrato un generale consenso. Sono state comunque formulate alcune proposte di modifica quali ad esempio: l'imposizione di obblighi di utilizzo più stringenti agli operatori locali; l'incremento a 48 mesi della tempistica relativa all'assolvimento degli obblighi di utilizzo; l'eliminazione del divieto di *pooling* delle frequenze in quanto in potenziale contrasto con alcune possibili applicazioni del *club use*; l'introduzione di misure di accesso a favore degli attuali utilizzatori; l'inquadramento del servizio di accesso *wholesale* non in alternativa ma in aggiunta a quello di avvio del servizio commerciale al pubblico.
55. Rispetto a quanto proposto in consultazione per favorire l'accesso alle API (*Application Programming Interface*) da parte delle imprese dei settori verticali, diversi rispondenti ritengono più opportuno evitare misure prescrittive e affidarsi alle dinamiche commerciali. In tale contesto, è stato osservato come in presenza di obblighi, e a seguito della richiesta di funzionalità avanzate e specifiche da parte dei *vertical*, l'operatore sarebbe caricato di investimenti elevati che finirebbero per ricadere sulle imprese dei settori verticali o che, comunque, potrebbero risultare inefficienti oltre che prematuri per il mercato in oggetto.
56. Riguardo alla possibilità, da parte dei *vertical*, di accedere direttamente alle frequenze nei casi di mancato accordo con gli operatori, alcuni soggetti hanno manifestato preoccupazione per un possibile uso strumentale di tale opportunità da parte delle imprese. Queste potrebbero infatti essere incentivate a sostenere posizioni irragionevoli nella fase negoziale per scongiurare il raggiungimento dell'accordo. Secondo altri rispondenti, l'uso diretto dello spettro da parte dei

vertical produrrebbe effetti distorsivi condizionando indebitamente le dinamiche di mercato. In proposito, è anche stato osservato che, nella proposta in consultazione, all'utilizzo diretto delle frequenze da parte dei *vertical* non corrisponde un ristoro economico per l'assegnatario delle stesse.

57. In merito alla metodologia di valorizzazione dei contributi per i diritti d'uso, si è registrata un'ampia convergenza dei rispondenti su quanto proposto nel documento di consultazione. Alcuni soggetti hanno comunque proposto una loro riduzione e hanno giustificato tale posizione con la necessità di compensare i costi di *switch off* del WLL e col fatto che il calcolo effettuato in occasione della delibera n. 231/18/CONS si basasse su prospettive di sviluppo e valorizzazione della banda che non si sono poi concretizzate; ciò indurrebbe a riparametrare il criterio in funzione dell'effettivo valore della risorsa.
58. Sul tema della proroga e del rinnovo dei futuri diritti d'uso armonizzati, ovvero quelli che saranno assegnati a valle di una procedura competitiva ai sensi dell'art. 67 del Codice, la consultazione ha fatto registrare un ampio consenso su quanto proposto. Per quanto riguarda la possibilità di prevedere sconti per un utilizzo anticipato con sistemi armonizzati, i soggetti che si sono espressi sul tema lo hanno fatto in senso positivo con poche eccezioni; queste suggeriscono, ad esempio, che gli sconti non avrebbero un reale effetto di incentivo alla migrazione in mancanza della previsione di rinnovo o di certezza di assegnazione per gli attuali utilizzatori, oppure che in assenza di studi esaustivi sulla coesistenza dei due sistemi non dovrebbe essere previsto alcun incentivo.
59. Infine, con riferimento all'uso ordinato ed efficiente delle frequenze, è stata sottolineata l'esigenza di definire anticipatamente il modello di coesistenza con i servizi esistenti di cui la norma di armonizzazione prevede la protezione, sulla base di sperimentazioni o assunzioni realistiche, al fine di evitare eccessive limitazioni e creare inefficienze nell'uso dello spettro.

Valutazioni dell'Autorità

60. Come già rappresentato, le tematiche di dettaglio della pianificazione dovranno essere oggetto di un successivo provvedimento ai sensi dell'art. 67, del Codice delle comunicazioni elettroniche. Di seguito ci si limiterà pertanto ad esprimere alcune valutazioni in merito a determinati aspetti sollevati dai rispondenti alla presente consultazione, essenzialmente riferibili all'impostazione generale della pianificazione.
61. Con riferimento all'ampiezza dei lotti, l'Autorità ritiene che la dimensione minima di 200 MHz sia la più in linea col dettato della decisione (UE) 2019/784,

e che dimensioni inferiori siano utilizzabili solo allo scopo di far fronte a situazioni specifiche al fine di pervenire a un efficace sfruttamento dello spettro. In particolare, circa il blocco per cui si è proposta un'ampiezza iniziale di 150 MHz, per poi a regime arrivare a 200 MHz, si evidenzia come questo possa essere considerato in linea con la canalizzazione prevista dalla CEPT..

62. Ad ogni modo, ove venisse accolta la richiesta, presentata in consultazione, di effettuare la gara con disponibilità delle frequenze solo a valle della proroga, quindi senza sovrapposizione tra usi WLL e usi 5G, il problema della dimensione dei lotti non si porrebbe in quanto potrebbero essere identificati esclusivamente lotti da 200 MHz. A tale proposito, allo stato, considerato che il MISE ha indicato che il *tavolo tecnico* potrà operare entro l'anno 2022, si ritiene che l'effettivo svolgimento della gara possa avvenire successivamente, ad esempio già nella prima metà del 2023, e che le frequenze possano essere utilizzabili per il 5G a partire dal 1° gennaio 2025.
63. Si ritiene anche di confermare la validità dell'impostazione complessiva proposta con il documento di consultazione, basata sulla massima granularità nell'assegnazione dei lotti, previsti di ampiezza pari a 200 MHz, sulla possibilità di acquisire una quantità di spettro in linea con le proprie esigenze nel limite di un appropriato *cap* frequenziale, nonché sulla possibilità di ampliare la propria dotazione spettrale sfruttando la condivisione dello spettro in modalità *club use*.
64. Con riferimento al *cap* frequenziale, si prende atto della posizione espressa dalla grande maggioranza dei rispondenti, secondo cui il valore di 800 MHz proposto potrebbe risultare eccessivo. A tale proposito, si riscontra positivamente la posizione favorevole espressa in merito all'efficacia del *club use*, in grado di ampliare adeguatamente la dotazione spettrale limitando l'esigenza acquisire un numero elevato di lotti e, di conseguenza, di ridurre la necessità di prevedere un elevato *cap* frequenziale.
65. Riguardo alle modalità applicative del *club use*, si ritiene di confermare la validità del modello introdotto con la delibera n. 231/18/CONS, che prevede una sua implementazione basata su soluzioni derivanti da accordi fra gli operatori che possono eventualmente designare un soggetto terzo fidato per la gestione. Di fatto, dopo un primo periodo "interlocutorio", anche dovuto a una fase "embrionale" del mercato, nella 26 GHz alta questa modalità sta conducendo a una effettiva operatività del *club use*. In proposito, l'Autorità ritiene auspicabile quanto manifestato da alcuni rispondenti circa l'opportunità che tutti gli operatori aderiscano a una medesima piattaforma di gestione, purché ciò avvenga alle medesime condizioni tecniche e nel rispetto di un'equa ripartizione dei costi fra

tutti i partecipanti. Qualora la piattaforma e il *framework* di gestione per il *club use* nella parte alta della banda fosse definito in tempo utile, esso potrebbe essere adottato anche nella parte bassa qui in argomento.

66. Si ritengono inoltre meritevoli di attenzione, in linea generale, le considerazioni effettuate da alcuni rispondenti circa la validità del *club use* in ambito locale. Al momento si ritiene tuttavia opportuno mantenere una distinzione fra gli ambiti locale e nazionale, in modo da ridurre la complessità di gestione e in considerazione del diverso potere negoziale degli operatori nazionali e locali, fortemente sbilanciato in favore dei primi, che potrebbe condizionare in modo indebito gli accordi di condivisione dello spettro. Un ulteriore approfondimento si ritiene inoltre opportuno, alla luce delle esperienze che saranno effettuate nella porzione alta, circa l'implementazione del suddetto modello da parte di applicazioni per servizi di accesso di tipo FWA, dalle caratteristiche tecniche diverse rispetto ad applicazioni mobili, quali ad esempio quelle di tipo eMBB (*enhanced Mobile Broadband*).
67. Come riportato più sopra, l'Autorità ritiene inoltre opportuno valutare un'integrazione delle misure di accesso introdotte dalla delibera n. 231/18/CONS in favore dei *vertical*. In merito alla preoccupazione, espressa da alcuni rispondenti, circa un indebito condizionamento dei piani di sviluppo delle reti, con riferimento all'introduzione di *feature* avanzate, e dei relativi investimenti, derivante dall'obbligo relativo alle API, l'Autorità chiarisce che questo, per come proposto, fa riferimento all'avvio di una negoziazione con i richiedenti l'accesso. L'indisponibilità di specifiche *feature*, ove non previste dai piani di sviluppo della rete, potrà eventualmente costituire un valido motivo per il mancato accordo, al pari dei costi eventualmente necessari per l'utilizzo di *feature* ad hoc.
68. Del resto, proprio il mancato raggiungimento di un accordo giustifica la misura che prevede la possibilità per i *vertical* all'interno di un fondo privato di accedere allo spettro direttamente e a determinate condizioni. Anche in questo caso, in risposta alle preoccupazioni manifestate da vari rispondenti, si precisa che lo schema proposto in consultazione non prevede un accesso "automatico" allo spettro da parte dei *vertical* a seguito del mancato raggiungimento di un accordo con l'operatore. Si prevede infatti che le imprese debbano poi rivolgersi al MISE, il quale può autorizzare o meno l'utilizzo dello spettro. Si è inteso con ciò prevedere comunque una fase di valutazione da parte del MISE, le cui modalità e i cui criteri potranno essere definiti in modo puntuale.
69. Infine, sempre in merito all'utilizzo diretto dello spettro da parte dei *vertical*, l'Autorità ritiene che questo non debba determinare alcun diritto di ristoro

economico per gli assegnatari delle frequenze. Infatti, tale utilizzo sarebbe sempre previsto su base di non interferenza e senza diritto a protezione.

E. Proroga dei diritti d'uso WLL esistenti e valutazioni dell'Autorità

70. La proroga della durata dei diritti d'uso delle frequenze è normata, in generale, dall'art. 62, comma 3, del Codice delle comunicazioni elettroniche, recentemente modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 e, come evidenziato nel testo posto a consultazione, il decreto *milleproroghe* è intervenuto in modo determinante introducendo specifiche disposizioni sulla proroga dei diritti d'uso WLL nella banda dei 26 GHz bassa.
71. In relazione alla disciplina della proroga, nell'ambito della consultazione sono state sollevate alcune perplessità relative alla conciliabilità delle tempistiche della consultazione stessa con la comunicazione riguardante la richiesta di formulazione delle istanze inviata dal MISE agli operatori. In particolare, è stato osservato che diversi operatori potrebbero aver predisposto l'istanza di proroga senza aver potuto tener conto degli orientamenti dell'Autorità. Un rispondente in particolare, come già accennato, ha inoltre sostenuto la necessità di valutare oltre all'istanza di proroga anche quella di rinnovo ai sensi dell'articolo 63 del Codice.
72. Con riferimento alle istanze di proroga, si osserva che, con quanto riportato nel documento di consultazione, l'Autorità, in un'ottica di trasparenza, ha inteso avviare la propria attività in relazione alle proprie competenze, da esercitare fornendo il parere al MISE sulle richieste di proroga, e fissando i contributi per la proroga, come previsto dal Codice e dal decreto *milleproroghe*. Permane, al riguardo, la necessità di un'intesa fra il MISE e l'Autorità in merito alla congruità dei piani tecnico finanziari che gli operatori sono tenuti a presentare.
73. In merito alle tempistiche di presentazione delle istanze, non si considera elemento di improcedibilità il fatto che gli operatori interessati abbiano presentato i piani tecnico finanziari prima che siano stati definiti sul tema gli orientamenti dell'Autorità. Di fatto, la legge ha fissato al 30 aprile 2022 il termine per la presentazione delle istanze e al 31 luglio 2022 il termine entro cui l'Autorità deve definire i contributi per la proroga, per la cui durata ha stabilito un ben preciso tetto massimo. Inoltre, si richiama nuovamente quanto previsto all'art. 11-bis del decreto *milleproroghe*, secondo cui nel determinare i contributi per il periodo di proroga occorre considerare “il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga”. Pertanto, gli operatori già all'epoca della pubblicazione del decreto disponevano degli elementi minimi necessari per definire i propri piani e, a quanto risulta, ne hanno tenuto conto.

74. Alla luce di quanto sopra, appare ragionevole che, nel caso in esame, i piani tecnico finanziari siano in primo luogo valutati tenendo conto della previsione di progressivo spegnimento delle frequenze e che, pertanto, pur essendo ancora possibile prevedere ulteriori sviluppi delle reti, nel complesso si debba tener conto dell'esigenza di spegnere gli impianti WLL entro il 2024. È comunque possibile che alcuni operatori abbiano ugualmente presentato piani di sviluppo WLL ipotizzando una ulteriore estensione delle licenze. A tal riguardo si osserva che, pur non ritenendo di dover rigettare tali piani in quanto manifestazioni di intendimenti, non si può non evidenziare ancora come la durata ammessa della proroga sia tassativa. Pertanto, eventuali necessità di recuperare investimenti messi in campo nell'ultimo periodo utile attengono all'ambito di decisioni le cui conseguenze possono essere fatte rientrare fra i rischi d'impresa. Dal punto di vista dell'interesse collettivo, tuttavia, occorrerà in ogni caso tener conto dell'esigenza di assumere le appropriate misure a tutela degli attuali utenti dei servizi WLL.
75. Per quanto riguarda invece il tema del rinnovo, come già riportato più sopra, l'Autorità ritiene che al caso in esame non possa essere applicata la disciplina di cui all'art. 63 del Codice delle comunicazioni elettroniche, riferito ai diritti d'uso individuali dello spettro radio armonizzato. L'oggetto del presente provvedimento è pertanto limitato alla proroga dei diritti d'uso WLL che si ritiene debbano cessare al termine della proroga stessa. Si osserva, a tale proposito, che le tecnologie 5G sono in grado di fornire servizi ampiamente sostituibili a quelli di tipo WLL ma in un contesto di maggiore efficienza.
76. In merito alla modalità di quantificazione proposta per i contributi relativi ai diritti d'uso WLL dello spettro nel periodo di proroga, i rispondenti si sono divisi fra coloro che condividono la metodologia di calcolo proposta dall'Autorità, in leggera maggioranza, e coloro che, al contrario, sostengono che la previsione di spegnimento e la necessità di sostenere i relativi oneri rendano iniqua la corresponsione di contributi per il periodo di proroga. In aggiunta, è stato anche richiesto di tenere conto delle difficoltà economiche del settore, legate ad esempio all'aumento dei costi dell'energia, eliminando dalla metodologia di calcolo l'incremento del 30% rispetto ai costi originari delle licenze WLL. Viceversa, un rispondente ritiene che la determinazione del contributo non dovrebbe essere sottoposta a consultazione in quanto già fissata da una legge dello Stato e quindi dovrebbe essere ancorata *tout court* ai risultati della gara del 2018.
77. In proposito, l'Autorità osserva che ai sensi del Codice, ed in linea anche con la norma del decreto *milleproroghe*, che prevede esplicitamente la corresponsione di

contributi, gli attuali assegnatari di diritti d'uso WLL in scadenza al 31 dicembre 2022, nel caso in cui vogliano avvalersi della possibilità di proroga di ulteriori due anni, sono tenuti a corrispondere i contributi per l'utilizzo dello spettro radio per il suddetto periodo aggiuntivo. Si ricorda inoltre che, in tutte le misure di proroga finora autorizzate, il valore dei contributi è stato fissato partendo dalla misura dei contributi vigenti, previsti cioè prima della proroga stessa, calcolati nella modalità equivalente, cui è stato applicato il tasso di rivalutazione monetario e un ulteriore fattore di incremento percentuale pari al 30%. Tale metodologia è stata utilizzata anche nel caso della proroga delle frequenze per servizi WLL nella banda 28 GHz, le cui condizioni regolamentari sono state definite con la delibera n. 426/21/CONS.

78. Quanto all'applicazione della norma del decreto *milleproroghe*, questa prevede di fissare i contributi in base al valore di base d'asta della gara per servizi 5G, tenutasi nel 2018, relativi alla banda dei 26 GHz alta. Tale misura non definisce dunque un valore direttamente applicabile, al contrario, demanda proprio all'Autorità il compito di quantificarlo sulla base del criterio indicato. Come riportato anche nel testo posto a consultazione, il valore da assumere a riferimento, come previsto dal decreto, è definito partendo dai valori minimi della più recente asta WLL aumentati del 90% (delibera n. 231/18/CONS, art. 7, comma 3, lett. c). In proposito, come argomentato nel documento di consultazione, se tale valore fosse adottato direttamente e senza alcuna analisi di contesto si produrrebbe un effetto discriminatorio. In tal caso, infatti, operatori titolari di diritti d'uso di frequenze in bande dalle caratteristiche assimilabili (26 e 28 GHz) e adatte alla fornitura dei medesimi servizi sarebbero trattati in maniera differente. Per la banda 28 GHz, la misura del contributo è stata infatti fissata pari al contributo equivalente annuo attualmente versato aggiornato sulla base del tasso di rivalutazione monetaria applicabile e incrementato di un fattore fissato al 30%, valutato per la quantità di banda, l'estensione geografica e la durata. Inoltre, la proroga stessa è stata ottenuta, dagli operatori richiedenti, per un periodo di 7 anni, a fronte dei soli due anni previsti per gli operatori WLL nella banda dei 26 GHz bassa.
79. L'Autorità ritiene pertanto congruo confermare la metodologia di calcolo proposta in consultazione, omogenea a quella delle altre proroghe finora assentite. Questa consiste nel riparametrare il valore di riferimento indicato dal decreto *milleproroghe*, consistente nella base d'asta della banda 26 GHz alta fissata per la gara del 2018, attraverso l'applicazione di uno sconto del 60% circa. Ciò corrisponde a considerare i valori aggiudicatari delle aste con cui sono stati

concessi i vari diritti d'uso WLL, rivalutati in termini monetari alla data del 1° gennaio 2023, per ciascuna area geografica dei diritti, e incrementati del 30%.

80. In merito, infine, alla proposta di introdurre uno sconto per lo spegnimento anticipato dei sistemi WLL e alla sua valorizzazione, la consultazione ha fatto registrare opinioni differenti, ovviamente anche collegate a quelle relative ai contributi, ritenuti non dovuti da diversi rispondenti, e alla tempistica del *refarming*, che alcuni rispondenti ritengono debba essere condotto solo al termine della proroga.
81. Di fatto, tale tematica costituisce un elemento di dettaglio della futura pianificazione, per la cui definizione, come già indicato, occorrerà assumere ulteriori elementi, in particolare con riferimento a quanto emergerà nell'ambito del tavolo tecnico previsto dal decreto *milleproroghe* e alla tempistica che si riterrà opportuna per dar luogo alla procedura di assegnazione. Nel presente provvedimento l'Autorità ritiene comunque di confermare il proprio orientamento favorevole all'adozione di *policy* finalizzate a incentivare un rapido passaggio ai sistemi armonizzati e, allo scopo, considera utile la possibile introduzione di una scontistica, fino ad un massimo del 30%, proporzionata all'anticipato spegnimento. Tuttavia, in considerazione dell'orientamento precedentemente esposto, consistente nel far decorrere i nuovi diritti d'uso dal termine della proroga, tale evenienza appare al momento esclusa, salve specifiche valutazioni che potrebbero emergere dal *tavolo tecnico*.

3. Valutazione delle istanze di proroga dei diritti d'uso WLL nella banda 26 GHz

82. Tenuto conto degli esiti della consultazione, e a completamento di quanto sopra riportato, l'Autorità può quindi procedere, per quanto di propria competenza, alla valutazione, ai sensi dell'art. 62, comma 3 del Codice, delle istanze di proroga dei diritti d'uso esistenti WLL a 26 GHz presentate dagli operatori aventi diritto ed interessati, in attuazione del c.d. decreto *milleproroghe*.
83. Il Codice prevede la presentazione, a corredo dell'istanza di proroga, di un piano tecnico finanziario da parte dei titolari dei diritti d'uso, la cui congruità deve essere valutata d'intesa dal MISE e dall'Autorità in relazione anche alle vigenti disposizioni comunitarie e all'esigenza di garantire l'omogeneità dei regimi autorizzatori.
84. Il decreto *milleproroghe*, come già più volte richiamato, prevede la presentazione di un'apposita istanza da parte dei soggetti interessati, riferita a una proroga di durata ridotta, pari a due anni, e delinea uno scenario di spegnimento progressivo

delle frequenze oggetto di proroga. È inoltre prevista la costituzione di un tavolo tecnico da parte del MISE, che dovrà analizzare le successive condizioni di utilizzo delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz, anche al fine di garantire il rispetto della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020.

85. Con nota acquisita al prot. di ingresso Agcom 0166237 del 24 maggio 2022, il MISE, attraverso la competente DGSCERP, ha trasmesso le istanze ad esso pervenute da parte di alcune società, di prolungamento di diritti d'uso WLL a 26 GHz, per l'acquisizione del previsto parere dell'Autorità. Nello specifico, il MISE ha trasmesso n. 17 istanze di proroga ed un'ulteriore istanza ritenuta incompleta e tardiva. Nella medesima nota, il suddetto dicastero, ferme restando le valutazioni dell'Autorità, ha ritenuto che le suddette 17 istanze “[...] *a parere dello scrivente ufficio, appaiono accoglibili fino al differimento del termine di scadenza del 31 dicembre 2024 di cui alla citata legge (tranne per la domanda tardiva)*”, evidenziando poi che una delle predette società ha fatto richiesta anche di rinnovo dei suddetti diritti d'uso al 2029 e che, come esposto precedentemente, esso avrebbe avviato a breve e comunque entro l'anno in corso il tavolo tecnico previsto dal decreto *milleproroghe*.
86. Dall'esame della documentazione trasmessa risultano pertanto presentate le istanze delle seguenti 17 società: 2Bite S.r.l., BBELL S.p.A., Brennercom S.p.A., Connesi S.p.A., EOLO S.p.A., Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l., Fidoka S.r.l., Lepida S.c.p.A., Linkem S.p.A., Newtec S.r.l., Open Fiber S.p.A., Punto Zero S.c.a.r.l. (già Umbria Digitale), STEL S.r.l., Trivenet S.r.l.⁴, Unidata S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., e Wind Tre S.p.A. Per quanto riguarda la domanda che il MISE ha qualificato come incompleta e tardiva, tenuto conto che la società si è dichiarata disponibile ad integrare successivamente la domanda, si rimette al suddetto dicastero le valutazioni di propria competenza. Per quanto riguarda la richiesta di rinnovo si rimanda invece a quanto sopra esposto.
87. Lo stato attuale di assegnazione della banda in oggetto, già indicato al punto 17 nella delibera di consultazione, è riportato nella tabella seguente in cui sono evidenziati, in *grigio*, sia i blocchi non assegnati che quelli di cui non è fatta richiesta di proroga.

⁴ Per quanto concerne la società Trivenet, limitatamente ai diritti d'uso WLL dei blocchi E ed F in Veneto. Non è stata richiesta, infatti, a quanto risulta all'Autorità, la proroga dei diritti d'uso relativi al blocco E assegnato nelle aree geografiche corrispondenti alle province di Trento e Bolzano.

Area di estensione geografica	Banda 24,5 – 26,5 GHz (Blocchi da 56 MHz)						
	A	B	C	D	E	F	G
Abruzzo	Eolo	2bite	<i>SPEE</i>	Eolo	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Basilicata			Eolo		Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Bolzano	Brennercom		Eolo	Vodafone	<i>Trivenet</i>	Linkem	Wind Tre
Calabria			Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Campania			Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
E. Romagna	Lepida	Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Friuli V. G.		Eolo	Eolo		Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Lazio	Unidata	Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Liguria	Eolo	BBBell	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Lombardia		Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Marche	<i>Irideos</i>	Newtec	Eolo	<i>Go Internet</i>	Connesi	Fidoka	Wind Tre
Molise			Eolo		Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Piemonte	BBBell	BBBell	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Puglia	<i>CLIO</i>	<i>Dodonet</i>	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Sardegna	Stel	Stel	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Sicilia		<i>BNova</i>	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Toscana	<i>Irideos</i>	Eolo	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Trento	Brennercom	Open Fiber	Eolo	Vodafone	<i>Trivenet</i>	Linkem	Wind Tre
Umbria	Irideos	<i>Aerialnet</i>	Eolo	Vodafone	Open Fiber	Punto Zero (Umbria Digitale)	Wind Tre
Val d'Aosta	Fastalp	Eolo	Eolo		Open Fiber	Linkem	Wind Tre
Veneto	Eolo	Eolo	Eolo	Vodafone	Trivenet	Trivenet	Wind Tre

88. Le 17 istanze contengono, a sostegno di ciascuna richiesta, un piano tecnico finanziario, unitamente a una ricognizione dei collegamenti attivi in tale banda, che fornisce in generale un quadro attuale e prospettico di impiego della banda per tali applicazioni da parte dei soggetti istanti.
89. Nel testo posto a consultazione è stato indicato che i piani tecnico finanziari avrebbero dovuto, di norma, indicare obiettivi di sviluppo delle reti e dei servizi, funzionale a una corretta pianificazione e implementazione della dismissione/modifica degli impianti, anche a garanzia di un'appropriata gestione della migrazione degli utenti. Gli assegnatari autorizzati alla proroga sarebbero

stati tenuti ad inviare al MISE e all'Autorità dei *report* annuali sullo stato di avanzamento del piano.

90. Dall'esame della documentazione trasmessa dal MISE e versata in atti, l'Autorità rileva, innanzitutto, delle differenze nei contenuti informativi inseriti dai diversi soggetti istanti, nonché nel grado di dettaglio. Questi includono comunque informazioni riguardo all'utilizzo effettivo dello spettro assegnato, in misura almeno in linea con il soddisfacimento e il futuro mantenimento degli obblighi minimi concernenti l'uso delle frequenze di cui ai provvedimenti di assegnazione, richiamati da ultimo anche all'art. 5-bis, comma 2, dell'Allegato 1, alla delibera n. 355/13/CONS.
91. Nel caso di una società,

[omissis]

92. Riguardo alle altre società istanti, dalla documentazione trasmessa dal MISE e versata in atti, in diversi casi risulta un utilizzo dello spettro ben diffuso che supera i previsti obblighi nelle rispettive aree di riferimento. Inoltre, a conferma di quanto riportato nel documento di consultazione, tale utilizzo risulta consistere in applicazioni di tipo punto-punto in alcuni casi, in applicazioni di tipo punto-multipunto in altri casi e in entrambe le tipologie di applicazioni in altri casi ancora.
93. Per quanto concerne l'esame della pianificazione tecnico-finanziaria, nel complesso, le istanze mostrano prospettive di sviluppo delle reti estremamente diversificate da società a società e dati finanziari basati su assunzioni anche contrapposte. Queste in alcuni casi risultano correlate allo spegnimento delle frequenze, con l'assunzione dei relativi oneri, mentre in altri casi presuppongono il proseguimento dell'esercizio dei collegamenti e il mantenimento attivo di frequenze, anche attraverso la previsione di investimenti aggiuntivi.
94. In particolare, le istanze di diverse società (che si possono definire appartenenti ad un gruppo A composto dalle seguenti società: [omissis],

[omissis]) appaiono coerenti con le indicazioni della delibera di consultazione e con lo scenario di “*progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga*” delineato dalla norma del decreto *milleproroghe* e confermato nella nota del MISE. In tali casi, le istanze si presentano finalizzate ad un possibile spegnimento delle attuali utilizzazioni, secondo un processo graduale che interessa i prossimi due anni, o quantomeno includono misure in linea con tale obiettivo, prevedendo una migrazione su altre frequenze, tecnologie o infrastrutture. In molti casi, tuttavia, tali misure non presentano un elevato livello di dettaglio.

95. Le suddette istanze appaiono comunque in linea con la prospettiva di una liberazione della banda finalizzata a consentire la successiva assegnazione della stessa per la fornitura dei servizi *wireless broadband* coerenti con le nuove norme di armonizzazione in ottica 5G. Ciò appare in linea con gli obiettivi inerenti la promozione della qualità, dell’innovazione e degli investimenti efficienti, nonché con quelli di favorire la più ampia diffusione di servizi a banda larga e ultra-larga e di garantire un uso effettivo ed efficiente delle frequenze.
96. Le restanti istanze (che si possono definire appartenenti ad un gruppo B composto dalle seguenti società: [omissis]) risultano invece principalmente indirizzate ad una successiva prosecuzione degli attuali utilizzi, anche sulla base di aspettative circa gli esiti del tavolo tecnico. Nello specifico, alcune richieste contengono esplicitamente l’auspicio di un futuro mantenimento dei diritti d’uso esistenti, in via subordinata anche con statuto di servizio secondario, o comunque della salvaguardia delle utilizzazioni esistenti, eventualmente tramite il loro trasferimento in blocchi di frequenze specificatamente dedicati al WLL. In alcuni casi è indicato un possibile *refarming* con utilizzo TDD della banda, oppure il trasferimento degli attuali utilizzi in altre bande di frequenze, anche adiacenti. In un caso, contestualmente alla richiesta di proroga, è stata, come detto, formulata anche quella del rinnovo dei diritti d’uso al termine della proroga stessa.
97. Le istanze appartenenti a questo secondo gruppo, quindi, nella misura in cui perseguono o ipotizzano principalmente il mantenimento in esercizio di sistemi dalle caratteristiche significativamente difformi da quelle previste dalle nuove norme di armonizzazione comunitaria, non appaiono in prima istanza coerenti con lo scenario di spegnimento e di successiva assegnazione delle frequenze tramite procedure aperte e competitive. Dunque, a livello potenziale, quanto prefigurato da tali richieste potrebbe ritardare la più ampia diffusione di servizi a banda larga

e ultra-larga nella banda interessata, secondo una logica non coerente con l'uso efficiente dello spettro e la promozione dell'innovazione.

98. Occorre tuttavia osservare che le suddette istanze appaiono anche rivolte ad assicurare la continuità dei servizi attualmente forniti, ad esempio in zone rurali o montane. Non è possibile escludere che tale obiettivo possa essere raggiunto senza l'effettivo verificarsi dei potenziali effetti negativi sopra richiamati. In proposito, l'impegno manifestato dagli istanti per la ricerca di una soluzione che consenta di raggiungere tale scopo, anche prevedendo una migrazione degli impianti, appare un elemento da tenere in considerazione, come sopra specificato, che il MISE ha anche previsto di esaminare nel menzionato tavolo tecnico.
99. In ogni caso, occorre considerare che una proroga di due anni è da considerarsi, come sopra già indicato, una "proroga tecnica", funzionale al progressivo spegnimento degli impianti, con migrazione della clientela su altri collegamenti, o alla definizione di una modalità per la coesistenza temporanea di un certo numero di impianti, in uno scenario di transizione agli usi armonizzati 5G.
100. Alla luce di ciò, come accennato, l'Autorità non può non ritenere congrui sia i piani tecnico finanziari che sono finalizzati ad un progressivo spegnimento degli impianti WLL e migrazione dei relativi collegamenti, sia quelli che invece prevedono comunque il mantenimento degli impianti, fatto salvo il fatto che, ove non sia possibile garantire la futura coesistenza, al termine della proroga i relativi impianti dovranno cessare tassativamente entro il 31 dicembre 2024.
101. Con riferimento specifico alla società che ha [omissis]

. In ragione di ciò,

ove l'operatore si impegni a corrispondere i relativi contributi e allo sviluppo della rete come dichiarato, nel contesto della proroga tecnica di due anni prevista dal decreto *milleproroghe*, si ritiene che, per quanto attiene alle valutazioni di competenza dell'Autorità, nulla osti a che il MISE possa valutare favorevolmente anche tale istanza,

[omissis] .

102. Riguardo invece alle Società che non hanno presentato richiesta di proroga, si osserva che il decreto *milleproroghe* non appare far venir meno il diritto di tali operatori di avvalersi di quanto previsto all'art. 62, comma 3, del Codice entro un tempo congruo prima della scadenza dei diritti d'uso. Per tali operatori l'eventuale proroga potrà essere concessa alle stesse condizioni qui rappresentate. Al

momento, in mancanza delle relative istanze, si dovrà intendere che i diritti d'uso di tali operatori cesseranno al 31 dicembre 2022.

103. Sulla base di quanto sopra, e in linea con quanto indicato dal MISE, si ritiene che tutte le 17 istanze presentate possano essere ritenute congrue, con le precisazioni prima indicate.
104. Alla luce di tali considerazioni, e nel quadro delle condizioni stabilite dal presente provvedimento, l'Autorità ritiene quindi, per quanto di propria competenza, che per tutte le istanze, non sussistano elementi ostativi alla concessione della proroga di due anni dei diritti d'uso WLL della banda 26 GHz ai sensi del c.d. decreto *milleproroghe*.
105. Resta inteso che l'accoglimento delle istanze e dei relativi piani presentati, non dà comunque alcun titolo all'utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la successiva scadenza prevista al 31 dicembre 2024. Ciascuna società dovrà altresì prevedere misure a tutela della propria utenza, in particolare in previsione della nuova scadenza, comunque ravvicinata, dei diritti d'uso in esame, anche ai fini della trasparenza delle condizioni e modalità di erogazione del servizio, al fine prevedendo anche un'adeguata e tempestiva campagna informativa. Tali misure dovranno essere comunicate preventivamente al MISE e all'Autorità, ed essere soggette, per quanto di competenza dell'Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.
106. Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto si dovranno impegnare al mantenimento del quadro degli obblighi attualmente associati ai propri diritti d'uso esistenti, per quanto applicabili allo scenario di utilizzo delineato delle frequenze in oggetto, e a corrispondere i contributi fissati in questa sede per la proroga. Nell'utilizzo delle frequenze dovranno essere rispettati i parametri tecnici delle norme CEPT applicabili, le norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell'ambito del servizio fisso, come previsto dal PNRF. Considerato il predetto scenario di spegnimento delle frequenze in oggetto non è prevista la possibilità di variazione della rete impiegante le frequenze in questione rispetto a quanto originariamente previsto per i diritti d'uso WLL nella suddetta banda e degli apparati utilizzati, se non ai fini di attività finalizzate a un'eventuale migrazione; eventuali variazioni dovranno in ogni caso essere espressamente autorizzate. Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto dovranno inoltre presentare dei piani annuali ed una relazione consuntiva, che documentino, in maniera sintetica e coerente con l'istanza presentata e con le previsioni della presente delibera, l'implementazione del piano

presentato ovvero ogni variazione derivante da eventuali autorizzazioni ottenute dal MISE, le attività effettuate e le misure intraprese relative allo spegnimento delle frequenze in oggetto, alla eventuale migrazione degli attuali impianti WLL ed ogni altro elemento di interesse.

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

(Condizioni generali per l'autorizzazione della proroga dei diritti d'uso WLL in banda 26 GHz)

1. La proroga dei diritti d'uso esistenti per reti radio a larga banda WLL nella banda 24.5-26.5 GHz può essere concessa per un periodo fino al 31 dicembre 2024, su istanza delle parti interessate.
2. Il titolare dei diritti d'uso autorizzato alla proroga presenta al MISE una relazione annuale e una relazione consuntiva, che documentino, in maniera sintetica e coerente con l'istanza presentata, le attività effettuate e le misure intraprese relative allo spegnimento delle frequenze in oggetto, alla eventuale migrazione degli attuali impianti WLL ed ogni altro elemento di interesse.
3. Il MISE può stabilire le modalità con cui il soggetto autorizzato alla proroga deve documentare le attività effettuate e le misure intraprese, incluse le variazioni nel corso di validità della proroga dei collegamenti attivi, eventualmente conferendo i dati con un formato stabilito in un apposito *database*.
4. Gli operatori autorizzati alla proroga dei diritti d'uso delle frequenze in oggetto si impegnano al mantenimento del quadro degli obblighi attualmente associati ai propri diritti d'uso WLL esistenti, e a corrispondere i contributi fissati per la proroga. Nell'utilizzo delle frequenze dovranno essere rispettati i parametri tecnici delle norme CEPT applicabili, le norme di conformità e di immissione sul mercato degli apparati, ai sensi della direttiva n. 2014/53/UE, e gli utilizzi nell'ambito del servizio fisso, come previsto dal PNRF.

Art. 2 (Contributi)

1. Gli operatori autorizzati alla proroga dei propri diritti d'uso delle frequenze WLL in oggetto sono tenuti al versamento di un contributo annuale per l'utilizzo ottimale delle frequenze, a partire dal 1° gennaio 2023. La misura del contributo è pari al contributo equivalente annuo attualmente versato, aggiornato sulla base del tasso di rivalutazione monetaria applicabile e incrementato di un fattore fissato al 30%, valutato per la quantità di banda, l'estensione geografica e la durata. Le modalità di corresponsione del predetto contributo sono fissate dal MISE.

Art. 3 (Valutazioni sulle istanze di proroga dei diritti d'uso WLL a 26 GHz presentate)

1. L'Autorità esprime, allo stato degli atti, per quanto di propria competenza, un parere favorevole, ai sensi dell'art. 62, comma 3, del decreto legislativo n. 259/2003, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, all'autorizzabilità della proroga al 31 dicembre 2024 dei diritti d'uso WLL nella banda 24.25-26.5 GHz, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 11-bis, del decreto *milleproroghe*, alle condizioni, nei limiti e per le ragioni espresse nel presente provvedimento, delle seguenti 17 società, le cui istanze sono state trasmesse all'Autorità dal MISE: 2Bite S.r.l., BBELL S.p.A., Brennercom S.p.a., Connesi S.p.A., EOLO S.p.A., Telecomunicazioni Digitali Fastalp S.r.l., Fidoka S.r.l., Lepida S.c.p.A., Linkem S.p.A., Newtec S.r.l., Open Fiber S.p.A., Punto Zero S.c.a.r.l. (già Umbria Digitale), STEL S.r.l., Trivenet S.r.l., Unidata S.p.A., Vodafone Italia S.p.A. e Wind Tre S.p.A.
2. L'autorizzazione della proroga in oggetto non dà alcun titolo all'utilizzo delle frequenze in oggetto o di altre frequenze dopo la successiva scadenza prevista al 31 dicembre 2024. Ciascuna società dovrà altresì prevedere misure a tutela della propria utenza, in particolare in previsione della nuova scadenza, comunque ravvicinata, dei diritti d'uso in esame, anche ai fini della trasparenza delle condizioni e modalità di erogazione del servizio, al fine prevedendo anche un'adeguata e tempestiva campagna informativa. Tali misure dovranno essere comunicate preventivamente al MISE e all'Autorità, ed essere soggette, per quanto di competenza dell'Autorità, alle valutazioni previste dal quadro regolatorio circa la relativa appropriatezza.
3. Il MISE pubblica sul proprio sito *web* le informazioni riassuntive relativamente alle istanze di proroga che saranno autorizzate.

La presente delibera è notificata al MISE e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 27 luglio 2022

IL PRESIDENTE *f.f.*
Laura Aria

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba